



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

# **Il Titolo V della Costituzione nel ddl C. 2613-A**

**Raffronto con il testo vigente e brevi note di commento**

**Reggio Calabria – 19 dicembre 2014**



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

**A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria**

**Il dirigente**

Carlo Pietro **Calabrò**

**Elaborazione testi**

Caterina Tiziana **Romeo**

Vincenzo **Fera**

Valeria **Carè**

**Coordinamento**

Italia **Roscitano**

Carlo **Ranieri**

Lucia **Caccamo\***

Riccardo **Barbucci\***

**Collaborazione**

Alessandra **Tramontana**

Giuseppina **Fei**

Eliana **Romeo**

Maria Irene **Sgrò**

**Si ringrazia per la consueta e gentile collaborazione il Servizio Informatico e Flussi Informativi del Consiglio regionale della Calabria.**

**Sono gradite segnalazioni di inesattezze o omissioni, anche ai fini di una revisione del presente elaborato.**

**\* Dal 21 novembre 2014**



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

### Sommario

Premessa.....	1
1. Il disegno di legge costituzionale C. 2613-A: <i>iter</i> e contenuti generali .....	3
2. Costituzione vigente e disegno di legge costituzionale C. 2613-A: il testo a fronte commentato..	6
2.1 Gli Enti di cui si compone la Repubblica (articolo 114) .....	6
2.2 Le forme particolari di autonomia per le Regioni a Statuto ordinario (articolo 116).....	8
2.3 Il riparto delle competenze legislative e regolamentari e la clausola di supremazia (articolo 117) .....	11
2.4 Le funzioni amministrative (articolo 118) .....	23
2.5 L'autonomia finanziaria degli Enti territoriali (articolo 119).....	25
2.6 Il potere sostitutivo (articolo 120).....	28
2.7 Gli organi delle Regioni (articolo 121).....	30
2.8 Il limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali (articolo 122) .....	32
2.9 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale (articolo 126).....	35
2.10 La creazione e la fusione di Regioni (articolo 132).....	37
2.11 L'istituzione di nuovi Comuni (articolo 133).....	38
Sitografia.....	39



## Premessa

L' Area Assistenza Commissioni ha da tempo intrapreso un percorso di monitoraggio dei progetti di riforma costituzionale; il primo contributo di tale percorso è rappresentato dall'[elaborato sulle ipotesi di riforma del bicameralismo](#), disponibile sul sito internet del Consiglio regionale, al link Leggi e Banche dati / Documentazione.

Il secondo contributo consiste nel presente instant book, che mira a fornire l'immediata percezione delle modifiche al Titolo V della Costituzione previste dal disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa ([C.2613 - A e abb. recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, il contenimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della Costituzione](#)), approvato in sede referente dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati lo scorso 13 dicembre e adesso all'esame dell'Aula.

Il summenzionato disegno di legge si inserisce in un processo riformatore del Titolo V della Costituzione, il cui intento primario è razionalizzare e semplificare il quadro istituzionale nel suo complesso e, in prospettiva, superare le criticità, più volte rilevate dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina, derivate dall'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*.

Tali criticità riguardano, in particolare, il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, l'assenza di una camera di compensazione delle istanze territoriali, il mancato raccordo tra funzioni legislative e amministrative.

Pur trattandosi di una riforma *in itinere*, in considerazione della rilevanza della materia, si è predisposto, esclusivamente in relazione al Titolo V, un raffronto tra la Costituzione vigente ed il ddl *de quo*, corredandolo con brevi note di commento, al fine di evidenziare le modifiche costituzionali previste.



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Le note di commento non hanno evidentemente alcuna pretesa di esaustività, ma mirano a fornire al lettore un inquadramento sintetico ed immediatamente intelligibile del progetto di riforma.

La documentazione richiamata è stata reperita su siti internet istituzionali e su qualificate riviste giuridiche on-line.

L'esigenza di dare concreta attuazione a quella che eminenti costituzionalisti hanno definito una sorta di "controriforma del Titolo V" è [condivisa anche dai Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome](#).

A conclusione dell'*iter* del disegno di legge costituzionale in questione, si procederà *de iure condito* all'aggiornamento del presente elaborato.



## 1. Il disegno di legge costituzionale C. 2613-A: *iter* e contenuti generali

E' opportuno, preliminarmente, scandire **l'iter del disegno di legge costituzionale**<sup>1</sup> (d'ora in poi ddl) qui preso in esame.

- 31 marzo 2014 – Il Governo emana il [ddl costituzionale recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione \(A.S. 1429\)](#).
- 10 luglio 2014 – La I Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato licenzia il testo A.S. 1429 – A.
- 8 agosto 2014 – Il Senato approva in prima lettura [il testo S. 1429](#).
- 26 agosto 2014 – Il testo approvato dal Senato viene assegnato per l'esame in sede referente alla I Commissione permanente (Affari Costituzionale, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati ([C. 2613](#)).
- 13 dicembre 2014 – La I Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato in sede referente il testo [C. 2613 – A e abb.](#)<sup>2</sup>
- 16 dicembre 2014 – Il testo C.2613 – A e abb. viene assegnato alla Camera dei Deputati per l'esame in Aula.

---

<sup>1</sup> Si rinvia per approfondimenti alla scheda disponibile sul [sito internet del Senato](#).

<sup>2</sup> Gli appositi collegamenti ipertestuali consentono di monitorare agevolmente l'evoluzione del testo normativo.



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Si tratteggiano di seguito, in maniera schematica, i **principali contenuti del ddl**, relativi al Titolo V della Costituzione:

- **ridefinizione del riparto delle competenze legislative;**
- **soppressione della competenza concorrente;**
- **introduzione della clausola di supremazia;**
- **eliminazione delle Province;**
- **semplificazione della potestà regolamentare.**

Come anticipato in premessa, per rendere più immediatamente intelligibili le modifiche fin qui introdotte al Titolo V, di seguito si propone un **raffronto tra il testo della Costituzione vigente e quello del ddl costituzionale licenziato dalla I Commissione della Camera dei Deputati** lo scorso 13 dicembre.

**Il ddl entra in vigore a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, eccezion fatta per alcune disposizioni –specificatamente evidenziate– che perfezionano la propria efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del testo** (art. 41 del ddl).

Si evidenzia fin d'ora come le modifiche apportate alla Costituzione dal ddl *de quo* **non si applichino alle Regioni a Statuto speciale**, fino all'eventuale adeguamento dei rispettivi Statuti (come previsto al comma 11 dell'art. 38 del ddl).

In proposito, il prof. **Francesco Saverio Marini** rileva “come il disallineamento delle Autonomie speciali diverrà ancora più marcato in caso di approvazione della riforma. Solo per le Regioni speciali, infatti, continueranno ad applicarsi, in un farraginoso incrocio di



## *Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

competenze, non solo gli Statuti speciali, ma anche [...] il vigente articolo 117 della Costituzione. Ciò significa che sopravvivranno in cinque Regioni le competenze concorrenti e che non si applicheranno ad esse le leggi destinate ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'intero Paese. Se si considera poi che il contenzioso costituzionale nasce prevalentemente dalle Regioni speciali, non si può escludere che l'effetto deflattivo non si realizzi affatto".<sup>3</sup>

Analogamente, il prof. **Luca Antonini** osserva che "ferma la distinzione tra le autonomie ordinarie e autonomie speciali, si presenta tuttavia necessario favorire un processo di riduzione delle diversità ingiustificate, definendo alcuni criteri generali (ad esempio nel numero dei componenti degli organi e nelle relative indennità) che vincolino tutte le Regioni, anche ad autonomia differenziata, nonché i termini generali dell'integrazione di esse nel sistema nazionale del cosiddetto federalismo fiscale e della perequazione".<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Stralcio dell'intervento del prof. Francesco Saverio Marini registrato nella seduta del 16 ottobre 2014 della I Commissione della Camera dei Deputati, tratto dal relativo [resoconto stenografico](#).

<sup>4</sup> Brano dell'articolo "L'autonomia finanziaria delle regioni tra riforme tentate, crisi economica e prospettive", pubblicato in data 10/10/2014 sulla Rivista AIC (autore: Luca Antonini).





## 2. Costituzione vigente e disegno di legge costituzionale C. 2613-A: il testo a fronte commentato

### 2.1 Gli Enti di cui si compone la Repubblica (articolo 114)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 114</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 114 modificato dall'art. 29</b> <i>(Abolizione delle Province)</i></p>
<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, [...], dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, [...], le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

L'art. 29 del ddl modifica l'**art. 114 della Costituzione**, **sopprimendo la menzione delle Province<sup>5</sup> dal novero degli Enti di cui si compone la Repubblica.**

Correlata è la soppressione (disposta dagli artt. 32 e 33 del ddl) di analoga menzione negli altri articoli della Costituzione in cui essa ricorre, inclusa, **la rubrica del Titolo V**. Se la riforma costituzionale dovesse essere infine varata, invero, tale rubrica diverrebbe **“Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni”**.

Nel merito, quindi, è finora prevalsa la posizione dell'abolizione tout court delle Province, per la quale propende, tra gli altri, il prof. **Augusto Barbera**, il quale sostiene che la sopravvivenza delle Province non agevoli il riordino dell'ordinamento locale e sia incompatibile non soltanto *“con l'istituzione delle Città metropolitane, ma anche con i processi di aggregazione fra Comuni, già in atto e da incentivare ulteriormente.”*

Anche il prof. **Beniamino Caravita di Toritto** e la prof.ssa **Anna Maria Poggi** ritengono che sia auspicabile una semplificazione del sistema di livelli di governo.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nelle more della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme attuative, [la legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni](#), nota come **legge Delrio**, disciplina in via transitoria le Province.

Esse vengono ridefinite **Enti territoriali di Area vasta**, se ne abroga l'elezione diretta degli organi e se ne rimodulano le funzioni. Queste ultime sono esercitate compatibilmente alla legislazione statale e regionale di settore, emanata ai sensi del riparto di competenza disposto dall'art. 117 della Costituzione.

Si evidenzia, infine, che il ddl costituzionale in esame prevede -all'art. 39 comma 4- che riguardo gli Enti territoriali di Area vasta, la competenza della legge statale si limiti ai profili ordinamentali generali, spettando le ulteriori disposizioni alla competenza della legge regionale.

<sup>6</sup> Tali tesi dottrinarie sono disponibili nella [relazione finale della Commissione per le Riforme Costituzionali intitolata “Per una democrazia migliore”](#).



## 2.2 Le forme particolari di autonomia per le Regioni a Statuto ordinario (articolo 116)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 116</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 116 modificato dall'art. 30</b> <i>(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)</i></p>
<p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>	<p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie <a href="#">di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio</a>, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, <a href="#">anche su richiesta delle stesse</a>, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, <a href="#">purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio</a>. La legge è approvata <a href="#">da entrambe le Camere</a>, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.</p>



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

L'art. 30 del ddl modifica il comma terzo dell'**art. 116 della Costituzione**, ridefinendo l'ambito di riferimento e le modalità di attuazione relative all'attribuzione di **forme particolari di autonomia per le Regioni a Statuto ordinario**.<sup>7</sup>

La nuova formulazione dell'articolo prevede la possibilità di una diversa -verosimilmente maggiore- autonomia delle Regioni a Statuto ordinario nelle seguenti materie:

- organizzazione della giustizia di pace;
- disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- governo del territorio.

Nel testo vigente, per l'approvazione della legge che accorda le summenzionate forme particolari di autonomia, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. Il testo riformulato non prevede più tale maggioranza.

L'iniziativa della Regione interessata, inoltre, non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo, ma soltanto condizione eventuale, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la Regione.

---

<sup>7</sup> Il terzo comma dell'art. 116 della Costituzione è stato introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*. Il procedimento in esso previsto, e fin qui vigente, è piuttosto articolato e finora non è mai stato applicato fino alla fase finale. Le iniziative di attuazione sono esaurientemente descritte nel dossier n. 155 elaborato dal Servizio Studi del Senato, consultabile al link <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/786233/index.html>.



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Il comma terzo dell'art. 116 novellato prevede, altresì, una *condicio sine qua non*: **l'equilibrio di bilancio della Regione** interessata. A tal proposito, è importante rammentare che l'art. 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*, sancisce che *“con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”*.

A tal proposito, il prof. **Augusto Barbera** ritiene che il permanere dell'ultimo comma dell'art. 116 possa generare *“forme di federalismo asimmetrico”* che *“potrebbero costituire fonte di possibile lesione per l'unità nazionale. Non è difficile prevedere che le Regioni del Nord potrebbero richiedere tali competenze lasciando amministrare dai Ministeri romani solo le Regioni del Sud.”*<sup>8</sup>

Divergente è l'opinione dei professori **Beniamino Caravita di Toritto**, **Anna Maria Poggi** e **Lorenza Violini**, i quali ritengono che sia controproducente abrogare tali forme di autonomia differenziata, pur rilevando l'esigenza di una migliore e più compiuta applicazione del comma di cui si tratta.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Brano dell'intervento del prof. Augusto Barbera estratto dalla [relazione finale della Commissione per le Riforme Costituzionali intitolata “Per una democrazia migliore”](#).

<sup>9</sup> Per approfondimenti sulle tesi dei docenti menzionati, si consulti la [Relazione della Commissione Riforme Costituzionali](#), pubblicata in data 17 settembre 2013.



## 2.3 Il riparto delle competenze legislative e regolamentari e la clausola di supremazia (articolo 117)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 117</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 117 modificato dall'art. 31</b> <i>(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)</i> <b>e dall'art. 38 comma 10</b> <i>(Disposizioni transitorie)</i></p>
<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p>	<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p>



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p>	<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; <b>coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario</b>; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; <b>norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale</b>;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; <b>disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare</b>;</p> <p>n) <b>disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica</b>;</p> <p>o) previdenza sociale, <b>ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro</b>;</p>
--	--



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

<p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione</p>	<p>p) <b>ordinamento</b>, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni [...] e Città metropolitane; <b>disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni</b>;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; <b>commercio con l'estero</b>;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) <b>tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo</b>;</p> <p>t) <b>ordinamento delle professioni e della comunicazione</b>;</p> <p>u) <b>disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile</b>;</p> <p>v) <b>produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia</b>;</p> <p>z) <b>infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale</b>.</p>
---	---





## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

<p>civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>	
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in <a href="#">materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche</a>, di <a href="#">pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno</a>, di <a href="#">dotazione infrastrutturale</a>, di <a href="#">programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali</a>, di <a href="#">promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese</a>; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di <a href="#">servizi scolastici</a>, di <a href="#">istruzione e formazione professionale</a>, di <a href="#">promozione del diritto allo studio</a>, anche universitario; in materia di <a href="#">disciplina</a>, per quanto di <a href="#">interesse regionale</a>, delle <a href="#">attività culturali</a>, della <a href="#">promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici</a>, di <a href="#">valorizzazione e organizzazione regionale del turismo</a>, di <a href="#">regolazione</a>, sulla base di <a href="#">apposite intese concluse in ambito regionale</a>, delle <a href="#">relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica</a>, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>



<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p>Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni [...] e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>
---	--



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

L'art. 31 del ddl riformula ampiamente l'**art. 117 della Costituzione**, rimodulando l'attuale sistema di **riparto delle competenze legislative e regolamentari** tra Stato e Regioni.

In particolare, si prevede l'**eliminazione delle competenze concorrenti** e la loro ricollocazione nella competenza propria di Stato e Regioni.

Si enucleano, di seguito, le novità previste nei singoli commi dell'articolo di cui si tratta.

Al primo comma, l'aggettivo "comunitario" è stato sostituito con la specificazione "dell'Unione Europea", poiché, a seguito del [trattato di Lisbona](#) "*l'Unione sostituisce e succede alla Comunità Europea*" (art. 1, terzo comma TUE).

Al secondo comma, le competenze esclusivamente statali sono state consistentemente ampliate<sup>10</sup>; le **nuove materie per le quali il ddl prevede la competenza esclusiva dello Stato** sono:

- tutela e promozione della concorrenza;
- mercati assicurativi;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario<sup>11</sup>;
- norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- disposizioni generali e comuni per la tutela della salute;
- sicurezza alimentare;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- politiche attive del lavoro;

---

<sup>10</sup> Come asserito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2013, "la situazione eccezionale di crisi economico-sociale ha ampliato i confini entro i quali lo Stato deve esercitare la [sua] competenza legislativa esclusiva". Nella stessa logica, le "imperiose necessità sociali, indotte anche dall'attuale grave crisi economica nazionale e internazionale", sono state ritenute dalla sentenza n. 121/2010 "giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza residuale delle Regioni", orientamento che è stato confermato inoltre dalla sentenza n. 273/2013.

<sup>11</sup> Si rammenta come un analogo trasferimento di competenze, da concorrente a statale, sia già stato realizzato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, [dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 3.](#)



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

- disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- previdenza complementare e integrativa, nell'ambito della previdenza sociale;
- ordinamento di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- commercio con l'estero;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Pare utile soffermarsi, in particolare, sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e sulle norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale, dato il rilevante impatto di queste materie sugli Enti territoriali.

Il **coordinamento della finanza pubblica** è definito da consolidata giurisprudenza costituzionale come un ambito idoneo a radicare la legittimità di norme statali riconosciute come principi fondamentali.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> La Corte Costituzionale ha avvalorato una nozione del principio di coordinamento della finanza pubblica decentrata, ribadendo che esso è volto ad assicurare *“l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari”* (sentenze n. 237 del 2009; n. 52 del 2010), anche alla luce del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 78 del 2011; n. 28, n. 51, n. 79 e n. 104 del 2013).



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

In proposito si riportano alcuni stralci del succitato [dossier n. 155 elaborato dal Servizio Studi del Senato](#), in cui approfonditamente si esamina la giurisprudenza costituzionale sul punto.

*“La Corte costituzionale, sin dalle prime sentenze rese all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V, ha frequentemente ricondotto le disposizioni statali volte al contenimento della spesa corrente alle finalità di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 4 e 36 del 2004 e n. 417 del 2005), riconoscendo che “il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli di bilancio –anche se questi ultimi vengono indirettamente ad incidere sull’autonomia regionale di spesa– per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari” (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52 del 2010). Ciò in virtù dell’assunto in base al quale “non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali sia parte della finanza pubblica allargata” (sentenze n. 425 del 2004 e n. 267 del 2006), ancor più rilevante alla luce della configurazione dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea (da ultimo, sentenza n. 60 del 2013).*

*La giurisprudenza costituzionale ha però contestualmente precisato, anche in questo caso sin dalle prime sentenze in materia, che il legislatore statale può stabilire solo un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), mentre non può fissare limiti puntuali relativi a singole voci di spesa, vincolando Regioni e Province autonome all’adozione di misure analitiche e di dettaglio, perché verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (sentenze n. 36 del 2004; n. 417 del 2005; n. 169 del 2007; n. 120 e n. 159 del 2008; n. 237 del 2009).”*

Riguardo, poi, alle **norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l’uniformità sul territorio nazionale**, il ddl prevede che esse divengano di



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

competenza esclusiva dello Stato. In questo senso, dunque, sarebbero di competenza regionale (per via residuale) quelle non tese ad assicurare tale uniformità.

Si rileva altresì come la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sia materia non espressamente prevista dal testo costituzionale vigente ed introdotta *ex novo* nel ddl costituzionale.

Pare utile, inoltre, evidenziare come il comma 4 dell'art. 40 del ddl, pur non modificando direttamente l'art. 117, tratti del **riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, in relazione agli Enti di Area vasta**. Il comma prevede, in particolare, che i profili ordinamentali generali siano di competenza statale e che le *“ulteriori disposizioni”* siano, invece, di competenza regionale. L'efficacia di tale previsione, ai sensi dell'art. 41 del ddl, è immediata.<sup>13</sup>

Proseguendo nella disamina del ddl costituzionale, si evidenzia come l'art. 31 sopprima l'attuale terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, relativo alla competenza concorrente. Si tratta di un punto cruciale del progetto di riforma, che comporta una **bipartizione della funzione legislativa**, in luogo dell'attuale tripartizione (esclusiva statale, concorrente, residuale regionale).

Al terzo comma dell'art. 117 novellato, vengono elencate le **materie di competenza propria delle Regioni**:

- rappresentanza delle minoranze linguistiche;
- pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;
- dotazione infrastrutturale;
- programmazione e organizzazione in ambito regionale dei servizi sanitari e sociali;
- promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese;

---

<sup>13</sup> Confronta la nota n. 5 al paragrafo 2.1 Gli Enti di cui si compone la Repubblica (articolo 114).



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

- servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici e valorizzazione e organizzazione regionale del turismo;
- regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli Enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica;
- ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Alle materie di competenza esclusiva delle Regioni esplicitamente elencate, se ne potrebbero verosimilmente aggiungere altre, derivanti dalla delimitazione di alcune competenze statali compiuta attraverso il riferimento a "disposizioni generali e comuni". Tale espressione induce, infatti, a considerare attratta nella competenza regionale la normativa non attinente ai principi fondamentali di quelle materie (tutela della salute, sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, ambiente ed ecosistema, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, governo del territorio, procedimento amministrativo<sup>14</sup>, disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche<sup>15</sup>).

La nuova ripartizione potrebbe dar luogo ad un nuovo e non marginale impegno di definizione del nuovo assetto delle competenze da parte della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 1 del 2004 ha peraltro già enunciato un "**principio di non esaustività degli elenchi**".

---

<sup>14</sup> In riferimento a tale materia, la competenza regionale riguarda, più esattamente, la normativa **non** "tesa ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale".

<sup>15</sup> In riferimento a tale materia, la competenza regionale riguarda, più esattamente, la normativa **non** "tesa ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale".





## *Consiglio regionale della Calabria*

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Ad ogni modo, soltanto la “Costituzione vivente” via via individuata dalla giurisprudenza costituzionale definirà compiutamente, nel tempo, l’elenco delle materie di competenza propria delle Regioni.

Le leggi regionali ad oggi vigenti su materie concorrenti o esclusive in via residuale, continuano ad applicarsi finché non entreranno in vigore le leggi statali o regionali scaturite dal nuovo riparto di competenze.

Al quarto comma dell’art. 117, il ddl costituzionale prevede l’introduzione della **clausola di supremazia**, che potrebbe essere definita come una deroga al riparto delle competenze. In effetti, essa consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie riservate alla legislazione regionale quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, nonché quella dell’interesse nazionale, vale a dire quando vengano in rilievo interessi considerati fondamentali, da garantire uniformemente sul territorio nazionale.

La norma opera in costanza dell’art. 120 della Costituzione, che disciplina il cosiddetto **potere sostitutivo**, secondo cui il Governo può sostituirsi alle Regioni ed agli Enti locali nel caso in cui lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica.

Il quinto comma dell’art. 117 novellato coincide con quello vigente.

Al sesto comma, il ddl ha, invece, apportato diverse modifiche; i criteri di riparto della **potestà regolamentare** sono, infatti, innovati dall’introduzione di un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari.

Spetta, pertanto, allo Stato ed alle Regioni la potestà regolamentare relativa all’esercizio delle rispettive competenze legislative.

Lo Stato può - ma si tratta di una previsione già vigente - delegare alle Regioni l’esercizio della propria potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva.





## *Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Infine, la **potestà regolamentare dei Comuni e delle Città metropolitane** sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite, è subordinata al rispetto della legge statale o regionale.

Si fa notare, in conclusione, come diverse modifiche previste dal ddl costituzionale in relazione all'articolo 117 siano state teorizzate, in precedenza, da eminenti costituzionalisti.

Il prof. **Augusto Barbera** ritiene essenziali sia l'eliminazione delle competenze concorrenti e la conseguente estensione delle competenze proprie di Stato e Regioni, sia l'introduzione della cosiddetta clausola di supremazia, in linea con la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, che ha peraltro assai depotenziato la potestà esclusiva delle Regioni.

Similmente, il prof. **Beniamino Caravita di Toritto** ha affermato l'utilità dell'introduzione della clausola di supremazia e la necessità di ricondurre nella legislazione esclusiva dello Stato una parte significativa delle materie a legislazione concorrente.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Gli interventi integrali del prof. Augusto Barbera e del prof. Beniamino Caravita di Toritto sono contenuti nella relazione finale della Commissione per le Riforme Costituzionali, intitolata "Per una democrazia migliore", consultabile al link <http://riformecostituzionali.gov.it/primo-piano/283-disponibile-il-volume-per-una-democrazia-migliore-relazione-finale-e-documentazione-in-formato-digitale.html>.



## 2.4 Le funzioni amministrative (articolo 118)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 118</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 118 modificato dall'art. 32</b> <i>(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)</i></p>
<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a [...] Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p> <p>I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane [...] Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

L'art. 32 del ddl in esame modifica l'**art. 118 della Costituzione**, che disciplina, tra l'altro, l'attribuzione delle funzioni amministrative agli Enti territoriali.

Al di là della soppressione del termine "Province", viene ribadito il riconoscimento del **ruolo cruciale dei Comuni** nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi.

Il ddl introduce, altresì, un secondo comma, con riferimento non più alla sola attribuzione, ma anche all'esercizio delle funzioni amministrative.



## 2.5 L'autonomia finanziaria degli Enti territoriali (articolo 119)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 119</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 119 modificato dall'art. 33 (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)</b></p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere</p>	<p>I Comuni, [...] le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, [...], le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere</p>



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

<p>gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, [...], Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, [...], le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
--	---

L'art. 33 del ddl modifica l'**art. 119 della Costituzione**,<sup>17</sup> che **disciplina l'autonomia finanziaria degli Enti territoriali**, eliminando, in primo luogo, il riferimento alle Province contenuto nei commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto.

Il già citato [dossier n. 155 del Servizio Studi del Senato](#) offre un quadro chiaro ed esplicativo delle novità previste; se ne riportano alcuni brani.

*“Con la riscrittura del secondo comma –dedicato alla finanza ordinaria degli Enti territoriali [...] si prevede che l'autonomia finanziaria degli Enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo “quando disposto dalla legge dello Stato” a fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tale previsione*

<sup>17</sup> Si ricorda che l'articolo 119 della Costituzione è stato recentemente modificato con [la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale](#), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio di bilancio 2014.



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

*appare connessa con la modifica apportata all'art. 117 della Costituzione, laddove viene ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (attualmente materia a legislazione concorrente)."*

*"Anche la disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta [...] alla necessaria armonia con la Costituzione" e con la legge statale.*

*"Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto comma –dedicato al c.d. principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'Ente territoriale ed il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti– si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli Enti territoriali "assicurano" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza laddove il testo costituzionale vigente prevede che le risorse degli Enti territoriali "consentono" di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite."*

Il riferimento a tali indicatori può correlarsi all'evoluzione della normativa sul **federalismo fiscale** ed in particolare alle disposizioni sui costi ed i fabbisogni standard.

Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le Autonomie territoriali è delineato, infatti, dalla [legge 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione](#), che prefigura il superamento della finanza derivata attraverso l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli Enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale.



## 2.6 Il potere sostitutivo (articolo 120)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 120</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 120 modificato dall'art. 34</b> <i>(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)</i> <b>e dall'art. 38 comma 9</b> <i>(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)</i></p>
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo, <a href="#">acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta</a>, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province <a href="#">autonome di Trento e Bolzano</a> e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del</p>



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

	principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
--	---

L'articolo 34 del ddl in esame modifica l'**art. 120, secondo comma, della Costituzione**, che disciplina il cosiddetto **potere sostitutivo** del Governo nei confronti delle Autonomie territoriali. Si introduce, infatti, nel procedimento di attivazione del potere governativo, un **parere preventivo del Senato**, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta.<sup>18</sup> La norma costituzionale vigente rinvia ad una legge<sup>19</sup> la disciplina delle procedure di garanzia per l'esercizio del potere nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Nella riformulazione intervenuta, alla legge è altresì attribuita la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni, in caso di accertamento del grave dissesto finanziario dell'Ente.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> La formula “*acquisito il parere*” diverge da quella di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione “*previo parere*”, una circostanza che impone all'interprete il compito di interrogarsi su eventuali differenze di effetti giuridici.

<sup>19</sup> Tale riserva si è concretizzata con [la legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.](#)

<sup>20</sup> Si rammenta, in proposito, che la disciplina della responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale, del Presidente della Provincia e del Sindaco, nella fattispecie di grave dissesto finanziario, è contenuta nel [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.](#)





## 2.7 Gli organi delle Regioni (articolo 121)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 121</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 121 modificato dall'art. 38 comma 10 (Disposizioni consequenziali e di coordinamento)</b></p>
<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge <a href="#">alla Camera dei deputati</a>.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>



## *Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

In relazione all'**art. 121 della Costituzione**, è esclusivamente intervenuta una modifica derivante dal nuovo assetto bicamerale introdotto nel ddl costituzionale in esame. Al secondo comma, infatti, in luogo del riferimento alle Camere, è stato inserito il riferimento alla sola Camera dei Deputati.



## 2.8 Il limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali (articolo 122)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 122</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 122 modificato dall'art. 35</b> <i>(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali)</i> <b>e dall'art. art. 38 comma 11</b> <i>(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)</i></p>
<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi <b>e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.</b></p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e <b>alla Camera dei deputati</b>, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

<p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>
---	---

L'art. 35 del ddl in esame modifica l'**art. 122, primo comma, della Costituzione**, fissando un **limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali**. Tale limite è rappresentato dall'importo degli emolumenti spettanti al Sindaco del Comune capoluogo di Regione; con legge statale deve essere quantificato l'effettivo importo degli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali. Ai sensi dell'art. 40 del ddl, la norma in esame è tra le poche che entrano **immediatamente in vigore**.

Al secondo comma dell'art. 122 è stato **abrogato il divieto di appartenere ad un Consiglio o Giunta regionale e contemporaneamente al Senato, in conseguenza della nuova composizione prevista per quest'ultimo**.

L'art. 2 del ddl costituzionale, invero, stabilisce che il **“nuovo” Senato** sia composto da cento Senatori<sup>21</sup> eletti con metodo proporzionale, in seno ai Consigli regionali ed ai Consigli delle Province autonome, tra i Consiglieri regionali e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

---

<sup>21</sup> Nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione permanente della Camera dei Deputati, il numero dei Senatori eletti è stato elevato da 95 a 100 ed è stata contestualmente soppressa la norma, contenuta nel primo comma dell'articolo 57, che prevedeva che il Senato fosse composto, oltre che dai Senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da 5 Senatori nominati dal Presidente della Repubblica.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i Consiglieri e i Sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.



## 2.9 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta regionale (articolo 126)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 126</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 126 modificato dall'art. 36</b> <i>(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)</i></p>
<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a</p>	<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. <a href="#">Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.</a></p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a</p>



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
--	--

L'art. 36 del ddl modifica il primo comma dell'**art. 126 della Costituzione**. In particolare, prevede che lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta siano disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, adottato previo parere del Senato.<sup>22</sup> Tale parere sostituisce la previsione recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.<sup>23</sup>

Si fa notare in proposito, che, alla luce della nuova composizione del Senato, Consiglieri regionali o Presidenti di Giunta regionale potrebbero dover votare su fattispecie - rimozione, scioglimento - che li riguarderebbero direttamente.

---

<sup>22</sup> La formulazione utilizzata –“previo parere”– diverge da quella di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione –“acquisito il parere”–, una circostanza che impone all'interprete il compito di interrogarsi su eventuali effetti giuridici differenti.

<sup>23</sup> Come detto, nel ddl *de quo* viene abrogata la disposizione che prevede il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, titolare di questo unico compito consultivo a livello costituzionale. Tuttavia, poiché la Commissione è stata istituita con legge ordinaria, ed altre leggi ordinarie le hanno affidato compiti e funzioni, potrebbe ritenersi non univocamente certo che il mutamento di competenza disposto dal testo in esame comporti anche la soppressione della Commissione stessa, posto che Commissioni parlamentari possono essere istituite con legge e, oltretutto, la Commissione qui in esame era -con il suo rango di rilievo costituzionale- un'eccezione.



## 2.10 La creazione e la fusione di Regioni (articolo 132)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 132</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 132 modificato dall'art. 38 comma 12 (Disposizioni consequenziali e di coordinamento)</b></p>
<p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>	<p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni [...] del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>

Il comma 12 dell'art. 38 del ddl modifica il secondo comma dell'**art. 132 della Costituzione**, espungendo i riferimenti alle Province in ordine all'ipotesi di trasferimento di Enti territoriali da una Regione ad un'altra.





## 2.11 L'istituzione di nuovi Comuni (articolo 133)

<p><b>Costituzione vigente</b></p> <p><b>Art. 133</b></p>	<p><b>Costituzione prevista dal ddl C.2613-A e abb.</b></p> <p><b>Art. 133 modificato dall'art. 38 comma 13</b> <i>(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)</i></p>
<p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>

Il comma 13 dell'art. 38 del ddl espunge anche dall'**art.133 della Costituzione** il riferimento alle Province, abrogando il primo comma.



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

## Sitografia

<http://www.astrid-online.it/>

<http://www.camera.it/leg17/1>

<http://www.cortecostituzionale.it/default.do>

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>

<http://www.federalismi.it/>

<http://www.leggioggi.it/>

<http://www.normattiva.it/>

<http://www.parlamentiregionali.it/index.php>

<http://riformecostituzionali.gov.it/>

<http://www.rivistaaic.it/>

<http://www.senato.it/home>